# PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



# PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE (COME ATTUATO DAL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

#### 1. PREMESSA

1.1 Le presenti procedure (le "Procedure"), adottate ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile secondo i principi indicati dalla Consob con regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Consob"), individuano le regole da seguire per l'approvazione e l'attuazione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Saras SpA ("Saras" o la "Società"), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

## 2. NOZIONE DI PARTE CORRELATA

- 2.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Parti Correlate" si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per chiarezza potranno essere riportate in appendice alle presenti Procedure le definizioni contenute nei principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili.
- 2.2 Un apposito comitato composto dal Chief Financial Officier, dal General Counsel e dal Responsabile dell'Internal Audit provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nei principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili.

### 3. NOZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

3.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazione con Parte Correlata" si intende l'operazione definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Per chiarezza potranno essere riportate in appendice alle presenti Procedure le definizioni contenute nei principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili.

## 4. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazioni di Maggiore Rilevanza" si intendono le Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 1.1 dell'Allegato 3 del Regolamento Consob e, più precisamente, le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

<sup>1.</sup> Il Regolamento Consob è stato da ultimo modificato e integrato con la delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

- a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione<sup>2</sup> e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).
- b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società<sup>3</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 4.2 Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 4.1 delle presenti Procedure e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, gli amministratori della Società avranno la facoltà di richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici, comunicando le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
- 4.3 Ai fini delle presenti Procedure, per "Operazioni di Importo Esiguo" si intendono le operazioni con Parti Correlate il cui controvalore non ecceda Euro 1 milione nel caso in cui la controparte sia una società di capitali o Euro 350.000 negli altri casi. Con riferimento alle decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società, le stesse sono da intendersi "Operazioni di Importo Esiguo" ove non eccedano singolarmente l'importo di Euro 300.000.
- **4.4** Ai fini delle presenti Procedure, per "<u>Operazioni di Minore Rilevanza</u>" si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 4.1 e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 4.3.

## 5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Ai fini delle presenti Procedure, per "Comitato" si intende il comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, composto da almeno due amministratori, tutti non correlati<sup>4</sup> e in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. Il Comitato è presieduto dal Lead Independent Director. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato il General Counsel.

## 6. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo.

- 2. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
  Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- 3. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente (ai sensi della Comunicazione devono intendersi per assunte solo le passività rispetto alle quali l'acquirente assuma obbligazioni, come può verificarsi in caso di accollo ai sensi dell'art. 1273 del codice civile): ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- 4. Sono "amministratori non correlati" gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

### 7. PROCEDURA GENERALE PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 7.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato (dal Comitato o dai soggetti di cui al successivo paragrafo 7.2) sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole se le condizioni poste sono effettivamente rispettate.
- 7.2 Nel caso in cui nell'ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un'Operazione di Minore Rilevanza, tre amministratori indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio del parere motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di cui verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob.
- 7.4 Il Comitato nonché il Consiglio di Amministrazione ricevono con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione prospettata a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell'operazione. Il Comitato, se al proprio interno, con riferimento all'operazione prospettata, non vi sono tre amministratori indipendenti non correlati, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora le condizioni dell'operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 7.5 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione di Minore Rilevanza reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione<sup>5</sup>.
- 7.6 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile, gli amministratori esecutivi, su base trimestrale, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 7, dando evidenza, per le Operazioni di Minore Rilevanza per cui sia stato rilasciato un parere favorevole condizionato, dell'effettivo rispetto delle condizioni poste dal parere.
- 7.7 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, viene messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e nei modi previsti nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del paragrafo 7.1 dal Comitato o dall'esperto o esperti indipendenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere procedendo comunque al compimento dell'operazione. Nel medesimo termine il parere negativo rilasciato dal Comitato o dall'esperto o esperti indipendenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

## 8. PROCEDURA SPECIALE PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato dal Comitato. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Ai fini del presente paragrafo, un parere positivo rilasciato

<sup>5.</sup> Per "amministratori coinvolti nell'operazione" si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

(dal Comitato o dai soggetti di cui al successivo paragrafo 8.2) sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è considerato favorevole se le condizioni poste sono effettivamente rispettate.

- 8.2 Nel caso in cui nell'ambito del Comitato non vi siano, con riferimento ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, tre amministratori indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione, con il necessario voto favorevole degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti alla riunione, incarica, a spese della Società, uno o più esperti indipendenti del rilascio del parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.3 Nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, di cui verifica preventivamente l'indipendenza tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Consob.
- 8.4 Il Comitato nonché il Consiglio di Amministrazione ricevono con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione prospettata a cura degli amministratori esecutivi ovvero a cura del diverso soggetto che propone il compimento dell'operazione e potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti in merito alle informazioni ricevute. Il Comitato, se al proprio interno, con riferimento all'operazione prospettata, non vi sono tre amministratori indipendenti non correlati, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora le condizioni dell'operazione prospettata siano definite analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 8.5 Il Comitato (in persona del Lead Independent Director o, nel caso in cui il Lead Independent Director sia correlato con riferimento alla specifica operazione, in persona di altro componente delegato dal Comitato), ovvero, nel caso previsto dal paragrafo 8.2, l'esperto indipendente o gli esperti indipendenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, ed hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli amministratori esecutivi ovvero ai diversi soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 8.6 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza reca adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione.
- 8.7 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile, gli amministratori esecutivi, su base trimestrale, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 8, dando evidenza, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza per cui sia stato rilasciato un parere favorevole condizionato, dell'effettivo rispetto delle condizioni poste dal parere.

## 9. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

9.1 Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea (ad esempio fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale con Parti Correlate o aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti Correlate) o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 7 delle presenti Procedure.

#### 10. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

10.1 Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea (ad esempio fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale con Parti Correlate o aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti Correlate) o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 delle presenti Procedure.

# 11. OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

11.1 Qualora la Società, sulla base di una disposizione di legge ovvero di una disposizione organizzativa interna, debba esprimere la propria approvazione o valutazione relativamente ad Operazioni di Minore Rilevanza o ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di una propria controllata, il Comitato ed il Consiglio di Amministrazione ricevono, con congruo anticipo, dagli amministratori esecutivi ovvero dal diverso soggetto che ne sia stato informato, informazioni complete e adeguate circa le operazioni. La valutazione o l'approvazione delle operazioni da parte della Società è espressa, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è non vincolante nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, deve invece essere favorevole nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Se nell'ambito del Comitato, con riferimento alla specifica operazione prospettata, non vi sono tre amministratori indipendenti non correlati, il Comitato informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il parere sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione è espresso dal Collegio Sindacale.

### 12. DELIBERE-QUADRO

- 12.1 Ai fini delle presenti Procedure, è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere-quadro sono adottate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 delle presenti Procedure, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle stesse, cumulativamente considerate.<sup>6</sup>
- 12.2 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a un anno, devono riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, nonché riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 12.3 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento risulti superiore a uno degli indici previsti nel paragrafo 4.1 delle presenti Procedure per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.<sup>7</sup>
- 12.4 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile, gli amministratori esecutivi, su base almeno trimestrale, forniscono al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro adottate dalla Società in ottemperanza alla procedura di cui al presente articolo 12.

#### 13. ESENZIONI

- 13.1 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob non si applicano:
  - a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo;
  - b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
  - c) all'approvazione e all'attuazione delle Operazioni di Importo Esiguo;
  - a) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
    - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
    - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

<sup>6.</sup> Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 delle presenti Procedure.

<sup>7.</sup> Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo ai sensi del presente paragrafo 12.3 non sono computate ai fini del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza cumulativamente considerate, di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob.

- (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.
- 13.2 Le presenti Procedure e le disposizioni del Regolamento Consob (ad eccezione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob) non si applicano altresì:
  - a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
  - b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel paragrafo 13.1(a), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato per la remunerazione costituito secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  - c) alle operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Tuttavia, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società:
    - (i) comunica alla Consob e al Comitato, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 del Regolamento Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c), nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
      - Il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni dell'esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c). In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza soggette a tale esenzione, il Comitato riceve tempestivamente tutte le informazioni disponibili relative all'operazione ed esprime l'esito delle proprie verifiche nei successivi 5 giorni e, comunque, prima dell'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, prima della conclusione del contratto; e
    - (ii) indica, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi disciplinati dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista nel presente paragrafo 13.2 lettera c).
  - d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle operazioni con società collegate alla Società, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. La sussistenza di interessi significativi è valutata con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate e le altre Parti Correlate della Società. A titolo esemplificativo, sussiste un interesse significativo:
    - (i) del soggetto controllante la Società, nell'ipotesi in cui il medesimo soggetto detenga, nella società controllate o collegate, una partecipazione il cui peso effettivo, valutato secondo i criteri indicati nella Comunicazione, superi il peso effettivo della partecipazione dallo stesso detenuta nella Società;
    - (ii) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, qualora gli stessi beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di retribuzioni variabili), che dipendano in termini non trascurabili, anche in relazione alla retribuzione complessivamente percepita, dall'andamento della controllata e/o della collegata;
    - (iii) dei dirigenti con responsabilità strategiche, qualora gli stessi abbiano crediti nei confronti della società controllata o collegata, che, alla luce delle specifiche circostanze del caso, incluse l'entità del credito e le condizioni patrimoniali e finanziarie della società controllata o collegata, siano tali da incentivare il rafforzamento patrimoniale della società controllata o collegata.
- 13.3 Fermi gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, dal Regolamento Emittenti e/o dalla ulteriore disciplina applicabile, gli amministratori esecutivi forniscono al Comitato, su base almeno annuale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del presente articolo 13 delle Procedure.

### 14. VARIE

- 14.1 Le presenti Procedure si applicano a partire dal giorno 8 giungo 2021.
- 14.2 Le modifiche alle presenti Procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato. Qualora non siano in carica almeno due amministratori indipendenti, le modifiche alle presenti procedure sono deliberate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

## APPENDICE ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

## DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

#### Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

#### Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

\*\*\*\*

- 3. Principi interpretativi delle definizioni
- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con le parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Saras SpA - Sede legale: Sarroch (CA) SS. 195 Sulcitana, Km 19 Numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale 00136440922 Partita IVA 03868280920

